



ISTITUTO COMPRENSIVO "CALCEDONIA- SAN TOMMASO D'AQUINO" di SALERNO
Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO Tel.089- 792310 fax 089-799631 SALERNO – C.F.: 95201640653

**C.M.: SAIC8CH00T Distretto 50 e-mail: saic8ch00t@istruzione.it PEC: saic8ch00t@pec.istruzione.it sito
web: www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it**

Circolare n. 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CALCEDONIA - D' AQUINO-SALERNO Prot. 0016099 del 02/09/2026 I (Entrata)
--

Ai Docenti

Ai Genitori

Ai DSGA/Atti

Albo

RE

Sito web

OGGETTO: ACCESSO ALLA CLASSE DA PARTE DI PROFESSIONISTI SANITARI ALLA LUCE DELLA RACCOMANDAZIONE DELL' AUTORITÀ «GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ»

Con la presente si comunica che con Raccomandazione n. 1/2025 l' Autorità «Garante Nazionale Dei Diritti Delle Persone Con Disabilità» ha evidenziato che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all'accesso di esperti esterni (finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di "assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali". Per "professionisti sanitari esterni" si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità.

La circostanza dell'accesso dello specialista per l'attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna esclusivamente per l'alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti incaricati.

L'accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall'art. 4, lett. a), b), c), g), l'Autorità Garante formula la seguente raccomandazione:

- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità), necessari per l'attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l'impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.

Pertanto, si chiede ai genitori interessati di rispettare la seguente procedura:

1. *Inviare richiesta completa di dati del terapeuta, giorni richiesti per l'accesso in classe, nominativo alunno e classe/plesso di appartenenza, per mail alla Scuola (SAIC8CH00T@ISTRUZIONE.IT) con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di avvio richiesta, per consentire agli uffici di evadere la pratica;*
2. *Il Dirigente scolastico autorizzerà la richiesta e invierà sulla bacheca del registro (ai soli docenti) la comunicazione di avvio; contestualmente il genitore richiedente riceverà conferma dell'autorizzazione concessa (sarà il genitore a comunicare al terapeuta, non la scuola).*



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Annamaria Martulano